

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO l'art. 7 d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" il quale stabilisce che:

- co. 1: gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE);
- co. 2: il citato fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

VISTO il d. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e in particolare l'art. 6 (Attività di indirizzo strategico del Ministero dell'istruzione, università e ricerca) che stabilisce al comma 2 "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto del Piano Triennale di Attività di cui all'articolo 7 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti vigilati";

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante disposizioni in materia di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il Triennio 2023 – 2025";

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022 concernete la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025" che, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata", prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l'anno 2023 del FOE;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 6 comma 2 del d. lgs n. 25 novembre 2016, n. 218 il riparto deve tener conto anche dei programmi pluriennali di attività, predisposti dagli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie e approvati dal Ministero, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR);

VISTO il PNR 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con delibera n. 74 del 15 dicembre 2020;



VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, con l. 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare, l'art. 2, co. 2, il quale dispone che "per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005", a valere sul FOE, "con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.";

VISTO l'art. 19, co. 3 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabilisce che le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal medesimo articolo, confluiscono sul FOE per essere destinate al funzionamento dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) con le modalità di cui al d.lgs. n. 204/1998;

VISTO il Regolamento (CE) n. 723/2009, che ha istituito la forma di persona giuridica intergovernativa denominata European Research Infrastructure Consortium (ERIC);

TENUTO CONTO che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al Ministero, i quali assumono la qualifica di "representing entity";

TENUTO CONTO, altresì, che i finanziamenti, nella forma di contributi *in-kind* o contributi finanziari da parte delle *representing entity*, necessari per la partecipazione agli ERIC o ai progetti da questi realizzati, sono assicurati dagli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali da parte del Ministero a valere sul FOE, oltre che attraverso eventuali altre fonti di copertura e secondo modalità e termini fissati in specifici atti;

VISTE la nota acquisita al prot. n. 4475 del 27 aprile 2023, la nota n. 8449 del 12 maggio 2023 e la nota acquisita al prot. n. 6010 del 13 giugno 2023 con cui la Direzione Generale della ricerca, per il tramite del Segretariato Generale, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ha formulato una proposta di provvedimento;

VISTI i pareri della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura, scienza e istruzione) espressi nelle rispettive sedute del 24.05.2023 e del 07.06.2023;

DECRETA

Art.1

(Ripartizione e Tabelle)

1. La disponibilità complessiva del capitolo 7236, piano gestionale n. 1, pari a € 1.435.883.600 del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" è ripartita come riportato nell'allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.



- 2. La quota di disponibilità di cui al comma 1 pari a € 1.398.464.952 è ripartita tra gli enti, come dettagliato nelle tabelle 2, 3 e 4 e nelle tabelle a ciascuno riferite, che fanno parte integrante del presente decreto:
 - a) Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (tabella 5):

Assegnazione ordinaria		€ 646.670.432
Attività di ricerca a valenza Internazionale		€ 36.745.000
Progettualità di carattere continuativo		€ 19.900.000
Progettualità di carattere straordinario		€ 5.880.000
	TOTALE	€ 709.195.432

b) All'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (tabella 6):

Assegnazione ordinaria	11/2	€ 292.940.943
Attività di ricerca a valenza Internazionale	1 12 1	€ 34.900.000
Progettualità di carattere continuativo		€ 18.000.000
Progettualità di carattere straordinario		€ 100.000
	TOTALE	€ 345.940.943

c) All'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (tabella 7):

Assegnazione ordinaria		€ 110.977.469
Attività di ricerca a valenza Internazionale		€ 15.050.000
Progettualità di carattere continuativo		€ 23.050.000
	TOTALE	€ 149.077.469

d) All'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (tabella 8):

Assegnazione ordinaria		€ 75.555.670
Attività di ricerca a valenza Internazionale		€ 5.200.000
Progettualità di carattere straordinario		€ 750.000
	TOTALE	€ 81.505.670

e) All'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (tabella 9):

Assegnazione ordinaria		€ 23.616.873
Attività di ricerca a valenza Internazionale	*	€ 5.030.000
Progettualità di carattere continuativo		€ 1.570.000
	TOTALE	€ 30.216.873



f) All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS (tabella 10):

Assegnazione ordinaria		€ 17.913.157
Attività di ricerca a valenza Internazionale		€ 2.200.000
Progettualità di carattere continuativo		€ 3.250.000
Progettualità di carattere straordinario		€ 400.000
	TOTALE	€ 23.763.157

g) Alla Stazione zoologica "A. Dohrn" (tabella 11):

Assegnazione ordinaria		€ 15.811.516
Attività di ricerca a valenza Internazionale		€ 940.000
	TOTALE	€ 16.751.516

h) Ad Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park (tabella 12):

Assegnazione ordinaria	-	€ 12.796.058
Attività di ricerca a valenza Internazionale		€ 17.360.000
Progettualità di carattere continuativo		€ 1.500.000
Progettualità di carattere straordinario		€ 1.100.000
	TOTALE	€ 32.756.058

i) All'Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" (INDAM) (tabella 13):

Assegnazione ordinaria	100	€ 2.749.164
Progettualità di carattere continuativo		€ 75.000
Attività di ricerca a valenza Internazionale		€ 30.000
Progettualità di carattere straordinario		€ 700.000
	TOTALE	€ 3.554.164

j) Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (tabella 14):

Assegnazione ordinaria		€ 3.624.862
	TOTALE	€ 3.624.862

k) All'Istituto italiano di studi germanici (tabella 15):

Assegnazione ordinaria		€ 1.558.808
Progettualità di carattere continuativo		€ 360.000
Progettualità di carattere straordinario		€ 160.000
	TOTALE	€ 2.078.808



- 3. I contributi per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma *in-kind* sia di contributi finanziari a valere sul FOE, questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle "Attività di ricerca a valenza internazionale", costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC.
- 4. La residua disponibilità di cui al comma 1 pari a di € 37.418.648 è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come di seguito dettagliato:
- a) € 14.000.000 destinati ad Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa, ai sensi dell'art. 2, co. 2 d.l. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, con l. n. 43/2005;
- b) € 16.322.551 destinati al funzionamento dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), ai sensi dell'art. 19, co. 3 decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 111/2011;
- c) € 7.096.097 destinati al funzionamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), ai sensi dell'art. 19, co.3 decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 111/2011;
- 5. Le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale (tabella n. 3) potranno essere erogate anche in anticipo rispetto all'espletamento della procedura di approvazione del FOE previa motivata richiesta da parte degli enti.

Art. 2

(Disposizioni finali e per l'esercizio finanziario 2024 e 2025)

- 1. Ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2024 e 2025, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione complessiva indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica e per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.
- 2. Le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero.
- 3. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

II MINISTRO Sen Arris Maria Bernini